Stefania Tuccani^(*)

IL TATUAGGIO TRA DIRITTO, GIURISPRUDENZA E STORIA

ABSTRACT: The essay analyzes the tattoo as a distinctive feature and a part of the individual image, has aroused the interest of the jurist on its implications (positive or negative) in the context of the person's right to identity. A potential impediment to tattooing emerges in the case of military enlistment, where (on parts not covered by the uniform), due to its size, content and nature, it may be detrimental to dignity and decorum.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Appunti per una storia del tatuaggio. – 3. Tatuaggio e tutele, tra diritto all'identità personale e diritto all'immagine. – 4. Tatuaggio e decoro in ambito militare. – 5. Considerazioni conclusive.

1. — Premessa.

Il tatuaggio è solo uno dei modi (come anche i segni, i simboli, etc.) con cui si sono contrassegnati gli individui e i loro gruppi nel corso del tempo.

In realtà si tratta di una pratica che esiste da sempre, pur non avendo un significato unico o univoco, in quanto influenzata da limiti geografici e singole specificazioni culturali.

Diverse scienze umane si sono occupate del fenomeno, in particolare la sociologia, l'antropologia criminale, così come la semiotica, disciplina che studia i segni e il modo in cui questi hanno un senso. La pratica del tatuaggio non può non coinvolgere anche la dimensione estetica e, in alcuni casi, quella artistica.

È stato invece messo in evidenza (1) lo scarso interesse della filosofia, con-

^(*) Università degli Studi di Perugia.

⁽¹⁾ Cfr. F. Vercellone, Filosofia del tatuaggio, Torino, 2023, p. 60.

siderato che il tatuaggio risulta palesemente in contrasto con l'idea della purezza formale tipica della tradizione classica. Infatti il nudo classico, quale ideale umano non alterato da alcun segno che lo singolarizzi, attualmente appare definitivamente rimosso dalla costante presenza di corpi variamente tatuati.

In effetti, il tatuaggio non rinvia al bello, anche perché spesso chi lo pratica non ama il gusto – kantianamente inteso come *sensus communis* estetico – anzi, ha la consapevolezza di far parte di una sottocultura di cui non si vergogna, di un modo di essere alternativo e magari in contrapposizione a quello della maggioranza⁽²⁾.

Lo stesso Kant nella *Critica del giudizio* biasima il tatuaggio degli aborigeni neozelandesi, poiché, a suo dire, in contrasto con il concetto di umanità: «Si potrebbe abbellire una figura umana con ogni sorta di disegni e tratti di forme spigliate e regolari, come fanno i neozelandesi con il loro tatuaggio, se non si trattasse di un uomo»⁽³⁾.

Al contrario Hegel si mostra incline ad ammettere modificazioni fisiche autoprocurate, ivi comprese quelle più crudeli, come ad esempio le labbra dilatate da anelli di alcune tribù africane, perché riverberano la volontà dell'uomo di dominare la natura interna ed esterna: «(...) e l'uomo si comporta in questo modo non soltanto con le cose esterne, ma anche con sé stesso, con la propria figura naturale che egli non lascia come trova, ma cambia intenzionalmente. Questa è la causa di tutte le acconciature e gli ornamenti, siano pur essi così barbari, privi di gusto, completamente deformanti o addirittura perniciosi, come i piedi infasciati delle donne della Cina o gli spacchi nelle orecchie e nelle labbra»⁽⁴⁾.

A seguire, nel secondo paragrafo, alcuni frammenti di storia tenteranno di ricostruire la dinamica del tatuaggio, già documentato fin dai tempi della preistoria, come testimonia la mummia di Similaun (detta Ötzi). In tale con-

⁽²⁾ F. Vercellone, Filosofia del tatuaggio, cit., pp. 28-30.

⁽³⁾ I. Kant, Critica del giudizio, trad. di A. Gargiulo, Roma - Bari, 2011, p. 127.

⁽⁴⁾ G.W.F. HEGEL, *Lezioni di estetica*, trad. it. di N. Merker e N. Vaccaro, Torino, 1997, p. 40 (citato in F. VERCELLONE, *Filosofia del tatuaggio*, cit., pp. 61-62).

testo si osserverà, ad esempio, come la marchiatura di schiavi, prigionieri di guerra e criminali condannati con stigmate – perlopiù tatuaggi nell'accezione odierna del termine – fosse una pratica ampiamente diffusa nell'antichità greca e romana.

Testi medioevali riportano il tatuaggio del pellegrino come simbolo spirituale del viaggio intrapreso, cioè un promemoria fisico permanente di dedizione, sacrificio e fede religiosa.

Per molti secoli, si potrebbe affermare che tale fenomeno abbia interessato una minoranza della società in Europa, proprio perché più diffuso in ambiti residuali ed emarginati della collettività.

Peraltro troppe sono le storie negative di tatuaggi umilianti imposti con la forza, come testimonia, tra le tante, l'esperienza tragica dei campi di concentramento nazisti.

Nonostante il ricordo di questa barbara pratica stigmatizzante, il ritorno, nonché la diffusione del tatuaggio si avranno a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, grazie anche ai nuovi mezzi di comunicazione.

Nel terzo paragrafo si rifletterà sulle implicazioni del tatuaggio sotto il profilo giuridico, atteso che la

sua dimensione antropologica e sociologica inevitabilmente ha suscitato l'interesse del giurista sulla possibilità di qualificarlo nel contesto del diritto all'identità personale.

Di qui l'esigenza di considerare il segno esteriore inciso sulla pelle del tatuato alla stregua di un dato personale, utilizzato per riconoscere, essere riconosciuto e soprattutto per riconoscersi.

Come da parere autorevole ⁽⁵⁾, di contro all'immagine dell'individuo vista dall'esterno c'è l'immagine che l'individuo vede dal proprio interno e decide di esporre – se è in grado di farlo – in modo libero e consapevole.

Si accennerà, altresì, alla possibilità di offrire all'immagine tatuata una tutela in termini di opera dell'ingegno, nonostante le criticità prospettabili al riguardo.

Da ultimo, nel quarto paragrafo, un appropriato spazio sarà riservato al

⁽⁵⁾ G. Alpa, Il diritto di essere sé stessi, Milano, 2021, p. 24.

tatuaggio connesso al decoro fisico del militare, ai fini tanto dell'arruolamento quanto della permanenza in servizio nelle Forze dell'Ordine. Si rifletterà per l'appunto sulla disciplina che prevede l'inammissibilità dei candidati che abbiano tatuaggi su parti del corpo non coperte da uniforme, in particolare nelle ipotesi di raffigurazioni che ne evidenzino una personalità abnorme.

2. — Appunti per una storia del tatuaggio.

È nel 1769 quando il Capitano inglese James Cook, approdato a *Tahiti*, osservando e annotando le usanze della popolazione locale, introdusse per la prima volta il termine *Tattow* (poi *Tattoo*), tatuaggio in italiano, derivato da "tau-tau", parola che evocava il rumore prodotto dal picchiettare del legno sull'ago per pungere la pelle⁽⁶⁾.

Costituirebbe tuttavia un errore far iniziare la storia del tatuaggio in Europa nell'anno 1774, con l'arrivo del tahitiano Omai (dal corpo tatuato) che James Cook, di ritorno da una delle sue circumnavigazioni del mondo, portò con sé a Londra⁽⁷⁾.

In realtà il termine "tatuaggio", pur provenendo dai Mari del Sud, andrebbe tuttavia a definire una pratica invalsa da tanto tempo in Europa.

Infatti il tatuaggio è più antico di quanto si possa credere, anche se i dettagli precisi sulla dovizia di tale pratica potrebbero non essere noti.

Quello che è certo è che il tatuaggio risulta documentato nella preistoria, come testimonia, ad esempio, la mummia tatuata (detta Ötzi⁽⁸⁾, l'uomo dei ghiacci), conosciuta ufficialmente come uomo del Similaun, ritrovata il 19 settembre 1991 da una coppia di escursionisti tedeschi in prossimità dell'omonimo ghiacciaio sulle Alpi Venoste, al confine tra Italia e Austria.

⁽⁶⁾ J. COOK, Giornali di bordo nei viaggi d'esplorazione. Il viaggio dell'Endeavour; 1768-1771, a cura di F. Marenco, Milano, 1994, vol. 1, p. 168.

⁽⁷⁾ V. Groebner, Storia dell'identità personale e della sua certificazione, Bellinzona, 2008, p. 104.

⁽⁸⁾ Appellativo (dato da un giornalista) che deriva dal luogo del ritrovamento: Ötztal nel Tirolo del Nord.

I resti, conservatisi per oltre cinquemila anni grazie al clima rigido, sono stati oggetto di studi approfonditi da parte di un gruppo di ricercatori dell'Accademia Europea di Bolzano che ha mappato tutti i 61 tatuaggi presenti sul corpo dell'uomo in questione.

Come è stato evidenziato⁽⁹⁾, si tratta perlopiù di piccole tacche e croci nere collocate in punti diversi del corpo, realizzate con un pigmento di fuliggine, cioè di polvere di carbone (frutto della combustione di materiale organico), che non è altro che la stessa composizione chimica dell'inchiostro nero dei tatuaggi moderni. Benché questi ultimi siano associati all'uso dell'ago, si possono ottenere risultati simili anche con una lama, tagliando con precisione la pelle e strofinandovi dentro le particelle di pigmento⁽¹⁰⁾.

Ovviamente non è questa la sede adatta per trattare le tecniche del tatuaggio, fermo restando che, da ora in poi, ci si riferirà sempre e comunque al tatuaggio permanente, pratica conosciuta nell'antichità e sopravvissuta in culture diverse e anche in tempi lontani tra di loro.

Lo stesso Antico Testamento⁽¹¹⁾ contiene un divieto preciso contro l'usanza del tatuaggio, in quanto connesso a una pratica di lutto penitenziale, influenzata da riti pagani: «Non vi farete incisioni sul corpo per un defunto, né vi farete segni di tatuaggio. Io sono il Signore»⁽¹²⁾.

Tra le strategie militari adottate nell'antichità si inserisce, ad esempio, la storia del messaggio tatuato del greco Istieo, così come raccontato da Erodoto (13) che, nel contesto dello scontro tra Greci e Persiani, narra gli antecedenti nella rivolta delle colonie greche dell'Asia Minore fino alla distruzione di Mileto.

Istieo (già confidente di Dario il Grande, re di Persia al tempo delle vittorie militari contro gli Sciti, alla fine del VI sec. a.C.) relegato a Susa contro la sua volontà, voleva comunicare a suo genero Aristagora (che si trovava a

⁽⁹⁾ M. LODDER, Corpi dipinti, trad. it. di L. Marani, Milano, 2023, p. 35.

⁽¹⁰⁾ M. LODDER, Corpi dipinti, cit., p. 37.

⁽¹¹⁾ Levitico, 19.28.

⁽¹²⁾ Cfr. F. Vercellone, Filosofia del tatuaggio, cit., p. 21.

⁽¹³⁾ ERODOTO, Le Storie, Libro V, 35,3.

Mileto a 3.000 km. di distanza) l'ordine di insorgere contro il re. Poiché non aveva altro sistema per poterlo fare in sicurezza, dato che le strade erano sorvegliate, elaborò un piano per nascondere le sue istruzioni persino al messaggero: fece rasare a zero la testa al più fedele dei suoi schiavi e vi incise il messaggio: «Istieo ad Aristagora: sollecita la Ionia a ribellarsi», poi attese che gli ricrescessero i capelli. Quando furono cresciuti, inviò lo schiavo a Mileto, incaricandolo semplicemente di dire ad Aristagora, non appena fosse arrivato, di rasargli i capelli e di guardargli la testa. Il piano del messaggio tatuato arrivò al destinatario, anche se poi Istieo e Aristagora morirono in battaglia (14).

Lo stesso Cicerone (106 a.C. – 43 a.C.)⁽¹⁵⁾ parla incidentalmente di uno schiavo "tatuato al modo dei Traci".

Sotto l'Impero romano preoccupazione primaria era quella di evitare confusione tra persone di ceti diversi: liberi e schiavi, cittadini e peregrini, pertanto i tatuaggi erano riservati ai gladiatori e agli schiavi, come segni di proprietà e di *status* sociale ridotto, per scoraggiare la delinquenza e i tentativi di fuga⁽¹⁶⁾.

Così, come narra Diogene Laerzio (17), Bione di Boristene (vissuto nel III sec. a.C.), raccontava che suo padre, servo affrancato, non aveva una faccia da mostrare, ma una scritta sul volto, segno della severità del suo antico padrone. Questo a dimostrazione che le scritte sul volto servivano ai padroni per annotare gli atti di disobbedienza sotto forma di scempi tatuati (18).

Un editto di Costantino del 315 o 316, tramandato nel *Codex Theodosia*nus del 438⁽¹⁹⁾, vietava di imprimere il marchio (che ne segnava la condizio-

⁽¹⁴⁾ Si consulti sull'argomento M. LODDER, Corpi dipinti, cit., pp. 58-59.

⁽¹⁵⁾ CICERO, De officiis, II, 25.

branding in Graeco-Roman Antiquity, in The Journal of Roman Studies, vol. 78, 1987, p. 139 ss.; S. Pardo Torrentes, I marchi degli uomini sugli uomini, in Made in Roma. Marchi di produzione e di possesso nella società antica, a cura di M. Milella, S. Pastor, L. Ungaro, Roma, 2016, p. 87 ss.

⁽¹⁷⁾ DIOGENE LAERZIO, Vitae philosophorum, IV.

⁽¹⁸⁾ Cfr. M. LODDER, Corpi dipinti, cit., p. 62.

⁽¹⁹⁾ Cth. 9,40,2 = C. 9,47,17.

ne) sul volto di gladiatori e di condannati ai lavori forzati nelle miniere (20).

In realtà, Costantino non aveva vietato il marchio in quanto tale, ma semplicemente che esso fosse apposto in modo da deturpare il volto⁽²¹⁾. La motivazione risiede nel fatto che il viso dell'uomo è a immagine e somiglianza di Dio e non deve essere perciò sfigurato⁽²²⁾.

Risulta interessante la riflessione di un autore (23) sul concetto di identità nel mondo romano: il termine usato per indicare l'identificazione di una persona era prima *notitia*, poi a partire dal IV secolo, *identitas*; l'identificazione era fondamentale: «*Plus que d'être soi, il est crucial d'être reconnu*».

Il marchio in fronte, alterando il viso, nuoce gravemente all'identificazione di una persona.

Inoltre, quando si parla di *frons* si designa tanto la fronte fisica, quanto la rispettabilità; un uomo dalla fronte iscritta non è più identificabile, è annullato socialmente, non esiste (24).

Vi è stato chi ⁽²⁵⁾ ha osservato che il termine *stigma* non è mai usato per indicare la pratica del marchio impresso a fuoco sugli animali, ma piuttosto un tatuaggio realizzato pungendo la pelle con aghi intinti in inchiostro.

Il medico dell'imperatore Giustiniano, Ezio, nel VI sec. d.C. nell'enciclopedia medica da lui scritta *Tetrabiblos* definisce *stigmata* «qualunque cosa segnata sulla faccia o in altre parti del corpo», prendendo in considerazione maggiormente le mani dei soldati, e ne spiega una sommaria procedura per eseguirle: «pungere la zona con degli aghi, asciugare il sangue, strofinare per

⁽²⁰⁾ Per tali tipi di condanna cfr. U. Brasiello, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937, p. 373 ss.

⁽²¹⁾ Cfr. M. LODDER, Corpi dipinti, cit., p. 62; L. DE SALVO, Marchio e marchiati nell'impero cristiano, in Atti dell'Acc. Roman. Costant. XVIII, Roma, 2012, pp. 268-269.

⁽²²⁾ Si consulti C.P. Jones, *Stigma and Tattoo*, in J. Caplan (a cura di), *Written on the Body: The Tattoo in European and American History*, London, 2000, pp. 1-16.

⁽²³⁾ P. CORDIER, Remarques sur les inscriptions corporelles dans le monde romain: du signe d'identification (notitia) à la marque d'identité (identitas), in Pallas, 65, 2004, pp. 189-198; v. sull'argomento L. De Salvo, Marchio e marchiati, cit., p. 263.

⁽²⁴⁾ P. Cordier, Remarques, cit., p. 191 ss.

⁽citato in L. De Salvo, *Marchio e marchiati*, cit., p. 263).

prima il succo di porro, ed infine la preparazione dell'inchiostro, la cui ricetta include, legno di pino, bronzo corroso, bile e vetriolo»⁽²⁶⁾.

A dimostrazione che il tatuaggio continuò ad essere praticato, si ricorda che il secondo Concilio di Nicea del 787 d. C. affrontò il tema, vietando i tatuaggi ai cristiani, in quanto pratica pagana.

I testi altomedievali documentano il persistere del ricorso a segni corporei, usati sia come strumento repressivo, sia come autostigmatizzazione trionfante, nonché visualizzazione di elezione religiosa.

La marchiatura usata come pena corporale non era scomparsa del tutto nemmeno nel Basso Medioevo, tanto è vero che le risoluzioni del sinodo di Reims del 1157 prevedevano di marchiare a fuoco gli eretici sul viso⁽²⁷⁾.

Già da tempo i pellegrini europei diretti a Gerusalemme o Loreto si facevano tatuare sulle mani e nella parte interna delle braccia combinazioni di lettere dell'alfabeto e simboli cristiani per dimostrare di essere veri pellegrini cristiani. E dal momento che l'incisione di questi segni sulla pelle era a un tempo prova e segno di autenticità, la pratica fu imitata, non solo da coloro che si spacciavano per pellegrini, ma anche dai cosiddetti Pauliani, guaritori ambulanti italiani, operanti nel tardo Trecento e soprattutto nel Quattrocento. Come prova della loro discendenza da Paolo, essi esibivano tatuaggi sulle mani e sul viso: segni artificiali falsi, secondo le invettive scagliate contro di loro da Teseo Pini nel suo grande trattato contro questi impostori, redatto nel 1480⁽²⁸⁾.

In realtà la scrittura sulla pelle e la sua lettura avrebbero dovuto funzionare alla lettera come segni di verità.

Ad esempio, fra i registri contenenti descrizioni di persone, conservati tra gli archivi fiorentini, ve ne è uno (iniziato nel 1366 e portato avanti fino al 1397) contenente 357 registrazioni, dove veniva descritto l'aspetto degli schiavi (o meglio delle schiave, visto che esse ammontavano al 90 per cento)

⁽²⁶⁾ Aetius, Tetrabiblos, 8.12.

⁽²⁷⁾ Cfr. V. Groebner, Storia dell'identità personale, cit., pp. 100-105.

⁽²⁸⁾ Si consulti P. Camporesi, *Il libro dei vagabondi. Lo «Speculum cerretanorum» di Teseo Pini,* «*Il Vagabondo» di Rafaele Frianoro et altri testi di «furfanteria»*, Torino, 1973, p. 52 ss. Vedi altresì M. Lodder, *Corpi dipinti*, cit., pp. 152-155.

venduti in città, con particolare attenzione al colore e ai segni sulla pelle e, per la precisione, sul viso e sulle mani. La nascita di tale registro va probabilmente messa in relazione con un'ordinanza del 1364 che permetteva ai fiorentini di commerciare in schiavi che non fossero di fede cristiana e che stabiliva per ogni acquirente l'obbligo di registrazione, entro due mesi dall'acquisto, della persona di cui si era entrati in possesso⁽²⁹⁾.

La pratica dell'incisione con successiva cicatrice o del tatuaggio sul volto o sulle mani di questi esseri sfortunati era ampiamente diffusa nel commercio di schiavi nel Mediterraneo, come si evince da fonti tardomedievali pisane, genovesi e senesi e anche da fonti cinquecentesche spagnole⁽³⁰⁾.

Certo, come è stato evidenziato⁽³¹⁾, in tale contesto non esisteva una netta linea di confine fra segno naturale e segno artificiale; negli stessi secoli in cui croci tatuate erano segni di riconoscimento di pii pellegrini fecero la loro comparsa persone contrassegnate con il *signo crucis* in registri che, per definizione, erano deputati al rilevamento di schiave e schiavi non cristiani.

In definitiva i tatuaggi non erano sconosciuti nel Medioevo cristiano, se ne potrebbe dedurre che nell'autunno del Medioevo fossero pochissime le persone che non presentassero segni sulla pelle.

Purtroppo è passata alla storia del tatuaggio in Europa anche la pratica di marchiare i bambini con fini esplicitamente identificativi.

È stato rilevato⁽³²⁾ che, nell'Italia di fine Cinquecento, i trovatelli abbandonati alle cure degli ospedali, a Roma, Venezia e Siena, venissero regolarmente contrassegnati con un emblema identificativo su uno dei piedi, inciso

⁽²⁹⁾ Tale registro è riprodotto in R. Livi, *La schiavitù domestica nei tempi di mezzo e nei moderni*, Padova, 1928, pp. 141-217, in particolare p. 151, n. 20 (citato da V. Groebner, *Storia dell'identità personale*, cit., pp. 106-107).

⁽³⁰⁾ Vedi sull'argomento A. D'AMIA, Schiavitù romana e servitù medievale, Milano, 1931; G. PRUNAI, Notizie e documenti sulla servitù domestica nel territorio senese, in Bollettino Senese di Storia Patria, 7 (1936), pp. 133-181, 245-298, 398-438 (citato da V. GROEBNER, Storia dell'identità personale, cit., p. 108).

⁽³¹⁾ V. Groebner, Storia dell'identità personale, cit., p. 108.

⁽³²⁾ M. LODDER, Corpi dipinti, cit., p. 83.

con l'uso di una lancetta e del nerofumo ⁽³³⁾. Tale pratica veniva praticata per evitare frodi da parte soprattutto delle balie le quali, in caso di morte dell'esposto, durante il periodo di baliatico, per continuare a percepire la relativa indennità, tentavano di sostituirlo con altro neonato della stessa età ⁽³⁴⁾.

Anche se la pratica di marchiatura degli esposti era già in uso nell'Archiospedale di Santo Spirito in Saxia di Roma e nel Pio Ospedale della Pietà di Venezia, la stessa fu accantonata presso l'Annunziata di Napoli, in quanto ritenuta disumana.

A proposito di tatuaggi sui minorenni, nella Londra vittoriana (20 giugno 1837 - 22 gennaio 1901), così come narrato da Charles Dickens (1812-1870) in *Oliver Twist*, capitava spesso che ragazzini poveri ricorressero, per sopravvivere, a reati minori, come furti di formaggio, fazzoletti di seta o altro; quando venivano arrestati, spesso erano identificati attraverso la descrizione dei loro tatuaggi, prova della loro appartenenza a gruppi di criminalità organizzata. Non a caso il timore del capobanda Fagin era proprio quello che i tatuaggi della sua banda di piccoli ladri venissero schedati, considerata l'attenzione della polizia dell'epoca ai tatuaggi dei borseggiatori. «Supponiamo che quel ragazzo [...] volesse cantare - denunciare tutti - prima cercando le persone giuste per il suo scopo, e poi incontrandosi con loro in strada per fargli il nostro ritratto, descrivere ogni particolare che potrebbe aiutarli a riconoscerci, e i posti dove più facilmente potremmo essere pizzicati» (35).

di Santo Spirito in Saxia di Roma tra '500 e '800, in G. DA MOLIN (a cura di), Trovatelli e balie in Italia, secc. XVI-XIX: atti del Convegno Infanzia abbandonata e baliatico in Italia, secc. XVI-XIX (Bari, 20-21 maggio 1993), Bari, 1994, pp. 93-95, 107; D. BALESTRACCI, G. PICCINI, L'ospedale e la città, in D. GALLAVOTTI CAVALLERO (a cura di), Lo spedale di Santa Maria della Scala in Siena: Vicenda di una committenza artistica, Pisa, 1985, p. 35; C. GRANDI, P come Pietà: I segni corporei dell'identità istituzionale sugli esposti di Santa Maria della Pietà di Venezia (secc. XVII-XIX), in C. GRANDI (a cura di), Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda: L'infanzia abbandonata nel Triveneto (secc. XV-XIX), Treviso, 1997, p. 245.

⁽³⁴⁾ Cfr. G. DA MOLIN, I figli della Madonna. Gli esposti all'Annunziata di Napoli (secc. XVII-XIX), Bari, 2001, pp. 34-35.

⁽³⁵⁾ C. Dickens, Oliver Twist, trad. it. di B. Amato, Milano, 2021, p. 453. V. sull'argomento M. Lodder, Corpi dipinti, cit., pp. 124-126.

Si potrebbe sostenere (36) che con Cesare Lombroso (1835-1909) si entri nella storia propriamente moderna del tatuaggio, considerato dal suddetto alla stregua di un sintomo psichiatrico, patrimonio di soggetti anomali.

In realtà Lombroso, medico militare italiano, nel 1864 aveva avviato un programma sistematico di analisi dei corpi di soldati, pazienti criminali e persone decedute, da cui era emerso che il tatuaggio fosse segno di qualcosa di più del semplice desiderio di marcarsi la pelle, in quanto denotava criminalità e degenerazione (37).

Era l'epoca (fine del secolo XIX) in cui la medicina (in particolare in campo psichiatrico), mediante lo sviluppo di quella disciplina denominata "anatomia patologica", era tesa a scoprire, per ogni malattia, il corrispondente quadro morfologico, cioè la relativa alterazione anatomica. Nello specifico, a una personalità ipoevoluta, come quella del delinquente, doveva far riscontro un soma, vale a dire un corpo con note di ipoevoluzione.

Il campo d'indagine di Lombroso, poiché ristretto a un gruppo composto solo da criminali, soldati e prostitute e non esteso alla popolazione generale, si rivelò avere dei limiti, per cui risultava facile sostenere che il tatuaggio fosse presente solo in quelle categorie di degenerati.

L'errore di valutazione risultò ancora più palese, considerata la crescente diffusione della pratica tatuatoria negli angoli più alla moda e tra le persone oneste, fenomeno che infastidiva fortemente Lombroso, pieno di pregiudizi per il tatuaggio fino alla fine della sua carriera: «Si tratta di un'usanza del tutto selvaggia, che solo di rado è rintracciabile tra chi non fa più parte delle nostre classi oneste, e che non prevale se non fra i criminali, presso cui ha avuto una diffusione davvero strana, quasi professionale; [...] pertanto quando tentano di introdurla nel mondo rispettabile proviamo un genuino senso di disgusto, se non per chi la pratica, quantomeno per chi la suggerisce

⁽³⁶⁾ F. VERCELLONE, Filosofia del tatuaggio, cit., p. 25.

⁽³⁷⁾ C. LOMBROSO, Sul tatuaggio degli italiani, in Gazzetta Medica Italiana, Lombardia, 1864; ID., L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alle discipline carcerarie, Milano, 1876 (5ª ed., Torino, 1896); ID., L'uomo delinquente, 5ª ed., Torino, 1897; cfr. M. LODDER, Corpi dipinti, cit., pp. 129-131.

e ha per forza qualcosa di atavico e selvaggio nel cuore» (38).

Come è stato sottolineato⁽³⁹⁾, all'inizio della seconda guerra mondiale, proprio come era avvenuto con la prima, i soldati si facevano tatuare simboli per segnalare l'appartenenza al reggimento o il numero di identificazione o il gruppo sanguigno. Anche chi rimaneva a casa utilizzava i tatuaggi per dichiarare legami con persone andate in guerra o per commemorarle nel caso in cui non fossero tornate indietro.

Dal maggio 1940, all'arrivo ad Auschwitz, tutti i prigionieri dei campi di concentramento tedeschi, idonei al lavoro, venivano tatuati con la forza, per tenere i registri. Il numero di matricola impresso sul loro braccio era simbolo di riconoscimento e di umiliazione, del tutto simile a quello impiegato per la catalogazione delle specie animali.

È evidente che l'impiego fatto in questa modalità segnasse per vari decenni la caratterizzazione infamante del tatuaggio, determinando, nelle generazioni degli anni Cinquanta e sessanta del secolo scorso, sospetto e avversione per lo stesso.

Soltanto dagli anni Settanta tale pratica ha conosciuto una progressiva diffusione, prima nelle sottoculture giovanili e fra i motociclisti, poi ha conquistato lentamente ogni strato sociale e ogni fascia d'età. Erano i cosiddetti "anni di piombo" per il nostro paese, caratterizzato da attentati e omicidi terroristici, ma era anche il periodo della spensieratezza dei consumi, nonché la stagione dei diritti civili, le rivoluzioni studentesche, l'introduzione della legge sul divorzio (1970), del nuovo diritto di famiglia (1975), della legge Bisaglia (1978),

Con i primi movimenti di protesta, nati negli ultimi decenni del secolo scorso, i tatuaggi si sono trasformati in un sintomo di liberazione, una sorta di sfida generazionale.

⁽³⁸⁾ C. Lombroso, *The Savage Origin of Tattooing*, in *Popular Science Monthly*, 1896, vol. 48, p. 803; cfr. M. Lodder, *Corpi dipinti*, cit., p. 132.

⁽³⁹⁾ M. LODDER, Corpi dipinti, cit., p. 265.

3. — Tatuaggio e tutele, tra diritto all'identità personale e diritto all'immagine.

Ad oggi l'attività di tatuaggio non è disciplinata da una specifica normativa italiana, nonostante la risoluzione del Consiglio d'Europa datata 19 giugno 2003 ResAP on tattoos and permanent make up (a cui dovevano uniformarsi le legislazioni dei singoli Stati), sostituita successivamente dalla risoluzione del 20 febbraio 2008 CoE ResAP (2008)⁽⁴⁰⁾, che raccomanda l'introduzione di una legislazione specifica sulla qualità dei prodotti destinati al tatuaggio permanente, oltre alla conformità degli stessi a misure igieniche.

Entrambe le risoluzioni indicano chiaramente che la gestione del rischio di pigmenti utilizzati nei tatuaggi permanenti è ascrivibile nel contesto del regolamento europeo n. 1907 del 18 dicembre 2006⁽⁴¹⁾, e non nel quadro legislativo dei prodotti cosmetici.

In ambito nazionale, il Ministero della Salute, dal canto suo, aveva già emanato in epoca precedente varie circolari contenenti "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", come ad esempio la Circolare del 5 febbraio 1998, n. 2.9/156, che prevede adeguata formazione obbligatoria dei tatuatori, attraverso specifici corsi regionali.

Attualmente in Italia sono abilitati ad effettuare questa pratica solo coloro che, per l'appunto, siano in possesso dell'attestato di frequenza del suddetto corso di formazione regionale e che operino nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle linee guida del Ministero della Salute.

A tutela del consumatore, sempre a livello nazionale, rileva altresì la disposizione dell'art. 105 "*Presunzione e valutazione di sicurezza*" del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) (42) che prevede la sorveglianza sulla sicurezza del prodotto (43).

In realtà la crescente popolarità della pratica del tatuaggio registrata negli

⁽⁴⁰⁾ Entrambe le risoluzioni in Reach, gov.it.

⁽⁴¹⁾ In G.U.U.E. L, 30 dicembre 2006, n. 396.

⁽⁴²⁾ Pubblicato in G.U., 8 ottobre 2005, n. 235.

⁽⁴³⁾ In tema di prodotto insicuro, si consulti L. MEZZASOMA, *Codice del consumo e prodotti difettosi*, in A. Palazzo, A. Sassi (a cura di), *Diritto privato del mercato*, Roma-Perugia, 2007, pp. 259-261.

anni e l'elevata disponibilità di prodotti reperibili *on-line* sono motivo di preoccupazione per la salute pubblica circa la sicurezza di tali prodotti correlata alla presenza di sostanze potenzialmente pericolose.

Nel frattempo le attività di vigilanza e di controllo analitico si sono intensificate, tant'è che il Ministero della Salute ha avviato a tale scopo la predisposizione di vari progetti in collaborazione con le regioni,

primo tra tutti quello del 2010 con il Piemonte, che ha riguardato il «Monitoraggio e valutazione della tossicità dei prodotti cosmetici e di quelli utilizzati nei laboratori di tatuaggio»⁽⁴⁴⁾.

Non a caso le regioni, in attuazione dell'art. 32, 1° comma Cost. e nel rispetto delle competenze stabilite dall'art. 117 Cost., hanno introdotto, a tutela della salute, il divieto di «eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa» (45).

Dal 4 gennaio 2022 è entrato in vigore nei paesi dell'Unione europea il «Regolamento (UE) 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020, che modifica l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente».

Tale normativa ha comportato la limitazione all'utilizzo di oltre quattromila sostanze considerate nocive per l'organismo umano, prevedendo un'eccezione per il caso dei cosiddetti *Pigment Blue 15:3* e *Pigment Green 7*, poiché, sebbene tali colorazioni non risultino affatto essere esenti dalle sostanze ritenute pericolose per la salute umana, sono attualmente di difficile sostituzione con sostanze innocue per l'organismo (46).

⁽⁴⁴⁾ In Reach.gov.it.

⁽⁴⁵⁾ In tal senso, tra le altre leggi regionali di pari contenuto, quella della regione Lazio del 3 marzo 2021, n. 2, in BUR, 4 marzo 2021, n. 23, che disciplina tale divieto all'art. 3, punto 6.

⁽⁴⁶⁾ Tali dati sono stati rilevati dall'ISPLAD - International - Italian Society of Plastic - Rege-

In realtà il Regolamento europeo 2020/2081, a tutela del consumatore, è rivolto espressamente a produttori, distributori e tatuatori, atteso che la responsabilità della sicurezza delle sostanze chimiche contenute negli inchiostri per tatuaggi, così come la relativa responsabilità penale, siano a loro carico.

Nello specifico il produttore e il fornitore delle sostanze utilizzate per la pigmentazione cutanea sono tenuti a una dichiarazione di rispondenza ai limiti, di cui all'allegato XVII del Reg. CE n. 1907/2006, come modificato dal Reg. UE n. 2081/2020, sia a tutela dei consumatori, che possono essere così informati dell'avvenuto controllo della qualità dei prodotti inseriti nella loro superficie cutanea, sia a tutela degli stessi tatuatori che potranno, in caso di conseguenze dannose per i clienti, dimostrare l'assenza di responsabilità, avendo utilizzato sostanze qualificate come "sicure" dalla normativa europea.

Infatti, con l'entrata in vigore del Regolamento di cui sopra, i tatuatori hanno l'obbligo di fornire all'utente le informazioni indicate nell'imballaggio o incluse nelle istruzioni per l'impiego dei prodotti utilizzati. In proposito, si segnala che l'indicazione della formulazione dei pigmenti nelle etichette avviene nella lingua di ciascun paese europeo, al fine di rendere le informazioni perfettamente comprensibili⁽⁴⁷⁾.

In realtà il diritto all'informazione, sia come diritto ad informare da parte del tatuatore, sia come diritto ad essere informati da parte del tatuato, è un diritto umano, che ha il suo referente costituzionale nell'art. 21 Cost. che lo protegge indirettamente (48).

nerative and Oncologic Dermatology (in eur-lex.europa.eu.), nel corso di uno studio di rilevazione degli eventi avversi portato avanti in ambito nazionale e internazionale.

⁽⁴⁷⁾ Si consulti sull'argomento L. BIARELLA, *Tatuaggi: da gennaio 2022 il nuovo Regolamento UE*, in www.altalex.com.

⁽⁴⁸⁾ In un contesto più ampio, come sottolinea R. CIPPITANI, Il diritto privato della società dell'informazione e della conoscenza, in A. PALAZZO, A. SASSI (a cura di), Diritto privato del mercato, cit., p. 168, l'informazione è vista come il principale bene del mercato interno, un bene che ha sostituito nelle priorità del legislatore i beni tangibili (distinti tra beni mobili e immobili) sui quali è quasi esclusivamente costruita la tradizionale disciplina privatistica. Si consulti altresì P. Perlingieri, L'informazione come bene giuridico, in Rass. dir. civ., 1990, p. 326 ss., che oltre 30 anni fa sosteneva che nella società moderna «conoscere è potere, [...] l'informare e

Dal canto suo, in tema di tatuaggi, rileva l'art. 5 c.c., norma risalente al 1943 e mai emendata, la quale stabilisce che «gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume». Tale disposizione implica il consenso dell'avente diritto, cioè del soggetto che è "titolare" del proprio corpo, a procurarsi o a subire nello specifico modificazioni della pelle, attraverso il tatuaggio.

Un caso a parte è costituito dalla posizione dei minori, che chiedano di essere tatuati, per i quali è richiesto il consenso dei genitori. A tale proposito, secondo la Suprema Corte⁽⁴⁹⁾ il tatuatore che, senza il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, esegua un tatuaggio su richiesta di un minore, risponde del reato di lesioni personali volontarie.

Atteso che tale pratica, pur determinando un'alterazione fisica permanente, non dovrebbe costituire una diminuzione permanente dell'integrità fisica, un problema di valutazione di legittimità semmai si porrebbe solo nel caso di tatuaggi talmente estesi, fino al punto di compromettere il riconoscimento e l'identificazione del soggetto tatuato.

Ad ogni modo, come è stato sottolineato ⁽⁵⁰⁾, il disposto dell'art. 5 c.c. rileva soprattutto perché, per la prima volta, tende a risolvere i problemi relativi al corpo umano, tema sul quale si concentrano gli interessi dei giuristi accanto a quelli di medici e antropologi ⁽⁵¹⁾.

L'interrogativo più ricorrente al riguardo è certamente il seguente: il corpo è un oggetto di proprietà? L'individuo è padrone della propria identità (52)?

l'essere informati rappresentano una necessità strutturale»; S. Pugliatti, voce *Conoscenza*, in *Enc. dir.*, Milano, 1961, p. 46; G. Alpa, *Storia, fonti, interpretazioni*, in *Tratt. dir. civ.*, I, Milano, 2000, p. 452: «oggi la persona, nella società dell'informazione, è data dalle informazioni che la dipingono, dai dati che le si riferiscono».

⁽⁴⁹⁾ Cass. pen., 14 dicembre 2005, n. 45345, in Ced Cassazione.

⁽⁵⁰⁾ G. Alpa, *Il diritto di essere sé stessi*, cit., p. 243.

⁽⁵¹⁾ V. sull'argomento A. De Cupis, I diritti della personalità, Milano, 1982, p. 111 ss.

⁽⁵²⁾ Si consulti G. Alpa, *Il diritto di essere sé stessi*, cit., p. 17; sulla definizione del concetto di identità v. S. Tuccani, *La carta d'identità tra tradizione e innovazione*, in questa *Rivista*, 2021, pp. 124-125.

Il corpo è senza dubbio la personificazione dell'individuo e la pelle può essere intesa come un documento, un atto, un archivio, o magari come memoria di tutti gli interventi e le riparazioni effettuati su di essa (53).

Il concetto di identità, dal canto suo, potrebbe indicare tante cose insieme, infatti innanzitutto il termine significa 'definizione di sé da parte dell'individuo', ma anche 'definizione che di lui viene data da terzi' e, a tale proposito, rileva il modo in cui viene catalogata una determinata persona.

In pratica, l'identità rappresenterebbe una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto, da un punto di vista globale, nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni.

D'altra parte, il diritto all'identità personale è stato riconosciuto dall'ordinamento quale bene essenziale e fondamentale della persona di vedere rispettato dai terzi il suo modo di essere nella realtà sociale, ossia di vedersi garantita la libertà di svolgere integralmente la propria personalità individuale nell'ambito della comunità.

In altri termini, il diritto all'identità personale non è altro che il diritto ad essere rappresentati per quello che si è, con i propri valori, le proprie idee, la propria storia (54).

Per questo il tatuaggio potrebbe configurarsi come un segno di riconoscimento, considerato che, come si è visto nel paragrafo precedente, i segni del corpo possono essere uno strumento di comunicazione, di persecuzione, di appartenenza a un credo religioso (come è avvenuto nel Trecento e Quattrocento), oppure un segno di proprietà, laddove sia ammessa la schiavitù⁽⁵⁵⁾.

Premesso quanto sopra, è all'evidenza che il tatuaggio, in quanto facente parte del corpo, sia anche parte integrante dell'immagine della persona. A tale proposito rileva l'art. 10 c.c., ove il diritto all'immagine è compreso nel breve "catalogo" del codice civile posto nella disciplina *Delle persone fisiche* ad apertura del codice stesso (artt. 5-10).

Si osserva come il diritto all'identità personale e il diritto all'immagine

⁽⁵³⁾ V. GROEBNER, Storia dell'identità personale, cit., pp. 93-94.

⁽⁵⁴⁾ G. Alpa, Il diritto di essere sé stessi, cit., p. 227.

⁽⁵⁵⁾ V. GROEBNER, Storia dell'identità personale, cit., p. 108.

siano assolutamente distinti, atteso che il primo non possa essere considerato come un aspetto del secondo. Infatti, mentre il diritto all'immagine tutela la posizione del singolo in ordine alla diffusione verso l'esterno del proprio ritratto e delle proprie sembianze e fattezze, il diritto all'identità personale tutela la proiezione sociale dell'interessato, intesa quale complesso di valori morali, politici, culturali e soprattutto la veritiera e corretta rappresentazione degli stessi.

Come è stato tuttavia rilevato (56), ciò che appare sicura è l'esigenza, avvertita in pressoché tutti i sistemi, di assicurare un'ampia protezione ai valori della persona, intesa ovviamente come entità fisica, ma anche ideale e morale.

Il Tribunale di Milano (57) (con sentenza interamente confermata dalla Corte d'Appello di Milano del 17 dicembre 2020, n. R.G. 4682/2018), in tempi piuttosto recenti, ha affrontato il tema della violazione del diritto all'immagine, definendo un contenzioso tra una nota modella e una società produttrice di *lingerie*, che, senza consenso, alla scadenza di un contratto di *testimonial* che li legava, modificava digitalmente gli scatti della campagna pubblicitaria, cancellando i tatuaggi che il personaggio aveva sul corpo.

In quell'occasione il Tribunale di Milano, accogliendo le ragioni della modella, asseriva che con il tatuaggio «la persona trasforma in maniera permanente il proprio corpo e così la percezione dell'immagine di sé che vuole esprimere verso il mondo esterno e la rielaborazione non autorizzata delle immagini con eliminazione dei segni distintivi della sua personalità è tale da svilire la persona».

La Corte d'Appello di Milano ha altresì affermato che «Le manipolazioni effettuate sulle fotografie di una soubrette (nello specifico, l'eliminazione del volto e la cancellazione dei tatuaggi di quest'ultima) abbiano concretato un utilizzo abusivo dell'immagine e del ritratto, nonché la violazione dei diritti della persona», anche se, «dall'esame delle foto in questione può affermarsi che, pur a fronte dei ritocchi e delle manipolazioni, la modella ritratta fosse

⁽⁵⁶⁾ A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, 3, 6a ed., Milano, 2003, p. 140 ss.

⁽⁵⁷⁾ Tribunale di Milano, 6 giugno 2018, n. 6355, in *Dir. ind.*, 2019, p. 505, con nota di G. Gatti, *Il tatuaggio come elemento costitutivo dell'immagine della persona*.

perfettamente riconoscibile: il volto della *showgirl* è solo parzialmente tagliato, ma la parte inferiore dello stesso (ed in particolare la bocca) rimane completamente visibile, così come le braccia e le mani e, di conseguenza, la gestualità».

Nel caso di specie la modella, che aveva contestato la violazione delle norme sul diritto all'immagine e al ritratto, ai sensi dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97, l. n. 633/1941(l.d.a.)⁽⁵⁸⁾, ha ottenuto anche tutela risarcitoria.

L'ultimo comma dell'art. 97 l.d.a. richiama il contenuto del già menzionato art. 10 c.c., secondo cui gli usi dell'immagine (ritratto) altrui non devono in alcun modo recare un pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta.

In realtà, l'occasione di riflettere sul diritto all'identità personale, così come sul concetto di immagine personale e sulle sue interpretazioni, avviene grazie alle fonti legislative nazionali in materia di privacy, nello specifico si segnala la legge 31 dicembre 1996, n. 675, c.d. legge sulla privacy⁽⁵⁹⁾, ampiamente novellata dal d.lgs. n. 467 del 28 dicembre 2001 e poi inglobata nel c.d. Codice della privacy, emanato con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196⁽⁶⁰⁾, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, in applicazione del Regolamento U.E. del 27 aprile 2016, n. 679.

Pertanto, soltanto verso la metà degli anni Novanta del secolo scorso, il diritto all'identità personale è stato espressamente inserito tra quelli tutelati dalla legge sulla protezione dei dati personali: sia nell'art. 1 della l. 675/1996, sia nell'art. 2 del d.lgs. 196/2003, infatti, tra le finalità dei provvedimenti normativi, rientra la tutela dell'identità personale. Il riferimento normativo, tuttavia, non contiene una definizione del diritto all'identità personale, il quale rimane pertanto un diritto di estrazione prettamente dottrinale e reso tutelabile dalla giurisprudenza (61).

⁽⁵⁸⁾ L. 22 aprile 1941, n. 633 «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», in G.U., 16 luglio 1941, n. 166.

⁽⁵⁹⁾ Pubblicata in G.U., 8 gennaio 1997, n. 5.

⁽⁶⁰⁾ Pubblicata in G.U., 29 luglio 2003, n. 174.

⁽⁶¹⁾ Vedi G. Resta, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. inf.*, 2007, p. 511 ss. La prima apparizione della locuzione "diritto all'identità personale" si fa risalire all'opera di A. DE Cupis, *Il diritto all'identità personale*, Milano, 1949. Affermatosi nella metà degli anni Settan-

Già il Codice della privacy riconduceva implicitamente l'immagine personale al concetto di dato personale, prevedendo all'art. 4, lett. *b*) che tale fosse «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione» e, sebbene la citata disposizione sia stata abrogata con l'introduzione del d.lgs. n. 101/2018, la definizione di dato personale è stata di fatto mantenuta (ed estesa) nell'art. 4, punto 1 del Regolamento U.E. 679/2016: «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».

Di conseguenza l'immagine personale può coincidere a tutti gli effetti con la definizione di "dato personale" e, per questo motivo, deve soggiacere alle regole dettate in materia di trattamento di dati personali.

Pertanto si concretizzerebbe l'eventualità che il tatuaggio possa essere considerato come un dato personale. D'altronde, se è personale qualunque

ta nelle decisioni delle diverse Preture, tale diritto è stato definitivamente riconosciuto da Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, in Foro it., 1985, 1, c. 2211, che, ripudiando l'estensione analogica della protezione del nome, si è ricollegata invece all'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e per questo è idonea ad assicurare adeguata tutela ai nuovi valori emergenti della personalità. Il supremo collegio ritiene che «l'identità personale mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità generale e particolare in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi». Testualmente, la Suprema Corte ha statuito che «Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale».

dato relativo a un soggetto identificato o identificabile, sarà necessaria la correlazione tra il tatuaggio e la persona, perché possa essere considerato come "dato personale" il segno esteriore che l'individuo decide di esporre sulla propria pelle in modo libero e consapevole per riconoscersi e per essere riconosciuto.

Al riguardo si segnala che la giurisprudenza ha ritenuto che, nel caso di violenza sessuale, la descrizione del tatuaggio dell'autore del reato, da parte della vittima, possa essere utilizzata come argomento di prova della responsabilità dello stupratore⁽⁶²⁾.

Con la premessa che non è questa la sede per l'approfondimento (data la complessità dell'argomento che meriterebbe uno studio a parte), è stata altresì ipotizzata l'applicabilità al tatuaggio della normativa sul diritto d'autore, con tutte le dovute difficoltà nel configurare la pelle tatuata come opera d'arte⁽⁶³⁾.

Per essere definito il tatuaggio come tale, dovrebbe innanzitutto trattarsi di un disegno creativo e originale, come sancito dagli artt. 1 e 2 della legge sul diritto d'autore.

Poi, qualora ne ricorressero i presupposti di originalità e creatività ⁽⁶⁴⁾ e quindi il tatuaggio fosse configurato come opera d'arte, potrebbero sorgere dubbi in merito alla sovrapposizione tra i diritti che l'artista eventualmente si riservi contrattualmente e i diritti della persona tatuata. In siffatta situazione, il diritto del tatuato sulla propria immagine prevarrebbe o coesisterebbe con il diritto (d'autore) dell'esecutore materiale dell'opera?

Si pensi poi al caso in cui i diritti del tatuato e del tatuatore si incontrino (o scontrino) con quelli di un terzo soggetto, cioè dell'artista del disegno su carta, limitandosi vicendevolmente.

⁽⁶²⁾ Cass. pen., 28 aprile 2009, n. 17831, in Ced Cassazione.

⁽⁶³⁾ La convenzione di Berna 1886, modificata nel 1971 e ratificata in Italia con l. 20 giugno 1978, n. 399, in G.U., 2 agosto 1978, n. 214 definisce *opera artistica* «tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico [...] qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» (art. 2.1).

⁽⁶⁴⁾ Sul concetto di creatività, come espressione della personalità dell'autore, si veda Cass., 29 maggio 2020, n. 10300, in *Ced Cassazione*.

Per non parlare delle difficoltà di sottoporre l'industria del tatuaggio alla disciplina della proprietà intellettuale nel caso di un'opera collettiva, realizzata per l'appunto da più tatuatori con una molteplicità di disegni concatenati tra loro in modo creativo e quindi a stento individuabili e decifrabili (65).

4. — Tatuaggio e decoro in ambito militare.

Un risalente principio – che si aggancia all'obbligo ordinamentale di "maggior decoro" (66) che deve serbare il personale in divisa – vuole che i tatuaggi su parti visibili del corpo del militare siano tendenzialmente causa di esclusione nei relativi concorsi.

L'art. 2, punto 3 del d.P.R. del 23 dicembre 1983, n. 904 (67) (Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) recita: «I tatuaggi sono motivo di non idoneità soltanto quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme».

⁽⁶⁵⁾ Cfr. M. LODDER, Corpi dipinti, cit., p. 318; G. GATTI, Il tatuaggio come elemento costitutivo dell'immagine della persona, cit., p. 505.

⁽⁶⁶⁾ Si consulti A. VISCONTI, Onore, reputazione e diritto penale, cit., p. 316. Per una dettagliata esemplificazione dei diversi aspetti del decoro, si veda V. MANZINI, Trattato di diritto penale. I delitti contro la persona, vol. 8, Torino, 1951, p. 506 ss.: «Il decoro [...] è il senso della propria dignità personale, precisato e limitato dall'idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti». Secondo Manzini esiste un decoro minimo, comune a tutti per il solo fatto di essere uomini e un decoro superiore, derivante dalla diversa collocazione sociale dell'individuo. Pertanto il prestigio del pubblico ufficiale non sarebbe altro se non una particolare forma di decoro di chi esercita una funzione pubblica. La stessa Consulta ha riconosciuto il rango costituzionale del decoro, v. Corte cost., 12 aprile 1973, n. 38, pubbl. in G.U. n. 102 del 18 aprile 1973, in www.cortecostituzionale.it: «L'art. 2 e gli artt. 3, secondo comma e 13, primo comma, riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo».

⁽⁶⁷⁾ Pubblicato in G.U, 18 febbraio 1984, n. 49.

L'art. 2 del d.P.R. del 24 agosto 1991, n. 273 ⁽⁶⁸⁾ modifica il predetto articolo, apportando l'eliminazione dell'avverbio "soltanto" (evidenziato sopra in corsivo), poi il decreto del Ministero dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198 ⁽⁶⁹⁾ (che con l'art. 8 abroga il d.P.R. n. 904/1983), ricomprende i tatuaggi tra le imperfezioni e le infermità ritenute causa di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato ⁽⁷⁰⁾.

L'art. 19 della direttiva tecnica del Ministero della Difesa del 5 dicembre 2005⁽⁷¹⁾, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, pur non citando espressamente i tatuaggi, stabilisce che le alterazioni della cute fisiognomiche possono costituire causa di esclusione solo nel caso in cui siano 'rilevanti'.

Dal canto suo, lo Stato Maggiore dell'Esercito, con prot. n. 3039/010/1.6/17 del 26 luglio 2012⁽⁷²⁾ ha emanato la *Direttiva sulla regolamentazione dell'applicazione di tatuaggi da parte del personale militare dell'Esercito* che, al punto 1, lett. *a*), recita «l'aspetto esteriore degli appartenenti all'Esercito italiano richiede particolare cura non può essere trascurato ovvero snaturato da forme di evidenza estetica quali possono essere i tatuaggi o i *piercingo*. Inoltre, come alla lett. *b*), considerato che gli appartenenti alle Forze Armate si trovano sempre più spesso ad agire all'estero, in contesti differenti da

⁽⁶⁸⁾ Pubblicato in G.U., 26 agosto 1991, n. 199.

⁽⁶⁹⁾ Pubblicato in G.U., 1° agosto 2003, n. 177.

⁽⁷⁰⁾ Vedi la tabella 1, allegata all'art. 3, 2° comma del d.m. 198/2003, al punto 2, lett. b), riguardante le imperfezioni e le infermità ritenute causa di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato. Già il d.P.R. del 27 febbraio 1991, n. 132 (in G.U., 22 aprile 1991, n. 94) all'art. 2, 1° comma, lett. c), tra le cause di non ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo Forestale dello Stato, citava i tatuaggi, ricompresi tra altre patologie cutanee, come cicatrici o tumori cutanei: «i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme». Stesso contenuto con uguale dicitura "personalità abnorme" viene riportata all'art. 123 Cause di non idoneità, 1° comma, lett. c) del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (in G.U., 20 novembre 1992, n. 274) con riferimento ai concorsi riferiti al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

⁽⁷¹⁾ Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, pubblicata in G.U., 27 dicembre 2005, n. 300.

⁽⁷²⁾ Si consulti Infodifesa.it.

quelli che caratterizzano le culture occidentali, «l'eventuale presenza di segni esteriori dell'individuo appartenente alla Forza militare potrebbe ingenerare un senso di diffidenza/discredito da parte di appartenenti ad altri paesi che per motivazioni religiose o culturali disapprovino la pratica dei tatuaggi».

La presente direttiva, oltre a riportare quanto già descritto in precedenza, in pratica vieta i tatuaggi in qualunque parte del corpo, se osceni, razzisti o in grado di arrecare discredito alle Istituzioni e alle Forze dell'Ordine.

In sintesi, stante la dichiarata antiesteticità del tatuaggio, le restrizioni apportate dalla direttiva in argomento avrebbero ragione di essere essenzialmente per tre motivi: 1) prevenire situazioni che possano incidere sul decoro dell'uniforme e sull'immagine dell'Esercito; 2) contenere i riflessi negativi che il ricorso al tatuaggio può avere sulla capacità di assolvere determinati incarichi operativi; 3) evitare riflessi negativi sulla salute.

A proposito dell'aspetto sanitario, come abbiamo già avuto modo di vedere nel paragrafo precedente, il Ministero della Salute è intervenuto costantemente sui rischi eventuali a cui potrebbe esporsi colui che si sottopone alla pratica tatuatoria; già un ventennio fa, ad es., il d.m. 3 marzo 2005 (*Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti*) (73), nell'Allegato 4 (*Criteri di esclusione permanente e temporanea del candidato donatore ai fini della salute del ricevente*) indicava i tatuaggi o *body piercing* tra le cause di esposizione a rischio di contrarre un'infezione trasmissibile con il sangue (74).

Tornando al tema centrale del presente paragrafo, a proposito dei tatuaggi in ambito militare, negli ultimi tempi si assiste a un conflitto tra diversi orientamenti giurisprudenziali, ai fini tanto dell'arruolamento quanto della permanenza in servizio.

In realtà, soprattutto in passato, la presenza di tatuaggi era stata qualificata, in sede di visita medica, come alterazione permanente dell'epider-

⁽⁷³⁾ Pubblicato in G.U., 13 aprile 2005, n. 85.

Già nel 1961 il tatuaggio era stato dichiarato del tutto illegale a New York, a seguito di un'epidemia di epatite e tale rimase fino al 1997: v. in proposito D.N. SILVERS, H. GELB, Dermatopathology in Historical Perspective: The Prohibition of Tattooing in New York City, in The American Journal of Dermatopathology, giugno 1991, vol. XIII, n. 3, pp. 307-309 (citato in M. LODDER, Corpi dipinti, cit., p. 318).

mide, di carattere anche patologico con potenziali conseguenze nocive.

Al riguardo si cita, ad esempio, giurisprudenza⁽⁷⁵⁾ che, ritenendo che la presenza di un tatuaggio comportasse una grave alterazione della funzione fisiognomica, accertava la legittimità di un provvedimento di esclusione di un candidato a concorso nell'Arma.

Tale preoccupazione relativa all'alterazione patologica della cute è stata poi superata, in particolare dalla giurisprudenza più recente, che ha considerato il tatuaggio come una condotta disciplinarmente rilevante per il carabiniere, ma esclusivamente ove, per dimensioni e contenuto, rappresentasse una deturpazione della persona, nonché l'abnormità della personalità che può sottendere (76).

In realtà, sempre in ambito militare, soltanto quest'ultima ipotesi (cioè il caso in cui il tatuaggio sia indice di personalità abnorme) rileva come causa di esclusione dai concorsi⁽⁷⁷⁾.

In effetti la normativa non attribuisce rilievo disciplinare alla pratica del tatuaggio in sé, condotta che dunque appare intrinsecamente neutra (78), ma per l'abnormità della personalità che può sottendere, implicare o testimoniare.

Pertanto, oggetto di valutazione, in sede disciplinare, dovrebbe essere la personalità del militare, per quanto desumibile in ragione (ma non solo) del tatuaggio (79).

⁽⁷⁵⁾ Cons. Stato, 24 gennaio 2011, n. 504, in *Rep. Foro it.*, 2011, n. 5, voce *Carabinieri*, confermativo di Tar Lazio, n. 32768/2010.

Cons. Stato, 2 maggio 2011, n. 1352, in *Rep. Foro it.*, 2011, n. 10. Alcune determinazioni piuttosto recenti del Consiglio di Stato hanno specificato che «Il tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego acquista rilevanza ai fini dell'esclusione soltanto nell'ambito degli ordinamenti militari o assimilati", circoscrivendo così l'ambito di rilevanza del tatuaggio nel contesto del pubblico impiego, specificandosi altresì che "tuttavia, è causa di esclusione solo quando questo, per estensione, gravità o sede, determini un'alterazione fisiognomica, per cui è necessaria l'adozione di un giudizio di non idoneità al servizio»: v., per tutti, Cons. di Stato, 1° settembre 2021, n. 6155, in www.laleggepertutti.it.

⁽⁷⁷⁾ Cons. Stato, 17 gennaio 2023, n. 546; Cons. Stato, 13 aprile 2023, n. 3741, in www. giustamm.it.

⁽⁷⁸⁾ Cons. Stato, 24 febbraio 2011, n. 1200, in www.giustamm.it.

⁽⁷⁹⁾ La l. 5 agosto 2022, n. 119, pubblicata in G.U., 13 agosto 2022, n. 189, contiene

Ovviamente il giudizio richiederebbe un attento esame, perché da un lato la cultura del tatuaggio è sempre più radicata nei giovani che magari desiderano l'ingresso nelle Forze Armate, dall'altro, la normativa primaria si limita a imporre al militare un aspetto esteriore decoroso, tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.

Al riguardo, si rileva che il decoro⁽⁸⁰⁾, peraltro oggetto, in passato, di tutela penale nell'art. 594 c.p.⁽⁸¹⁾, consiste in una manifestazione esteriore del proprio senso dell'onore attraverso comportamenti caratterizzanti, la cui lesione incide negativamente sul sentimento della propria dignità⁽⁸²⁾.

In altri termini, con il termine "decoro" viene definita per l'appunto la dignità fisica sociale dell'individuo che concerne le qualità estrinseche inerenti al corpo, alla psiche, alla condizione sociale e via di seguito ⁽⁸³⁾.

Peraltro l'uniforme, da un punto di vista penale, viene tutelata dall'art. 498 c.p., titolato "usurpazione di titoli e onori", quando tale usurpazione sia esclusivamente esteriore e non comporti quindi anche la "usurpazione di pubbliche funzioni" (art. 347 c.p.).

Inoltre, secondo il disposto di cui all'art. 751, 1° comma del d.P.R. n.

disposizioni di revisione dello strumento militare nazionale attraverso specifici decreti. In particolare l'art. 9, lett. h) della legge riguarda l'«istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza Armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza Armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato» (in www.normattiva.it).

⁽⁸⁰⁾ Vedi *Děcōrum*, *i*, n., convenienza, decoro, decenza (ciò che è ben fatto, che sta bene) Cic., in F. Calonghi, *Dizionario Latino-Italiano*, Torino, 1972, p. 757. Sul concetto di "decoro" v. M. Liotta, v. *Onore (diritto all')*, in *Enc. dir.*, Varese, 1980, p. 204.

⁽⁸¹⁾ Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, recante *Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*, (in G.U., 22 gennaio 2016, n. 17), all'art. 1 ha abrogato la disposizione contenuta nell'art. 594 c.p., volta a punire il comportamento lesivo del decoro e dell'onore della persona. Con l'abrogazione dell'articolo, è rimasto solamente l'illecito civile ed è stata eliminata la sanzione penale.

⁽⁸²⁾ Vedi V. ZENO-ZENCOVICH, Onore e reputazione, in www.leggiditalia.it.

⁽⁸³⁾ Cfr. M. Viario, v. Onore (diritto penale), in Noviss. Dig. it., Torino, 1965, p. 940.

90 del 2010 (*Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare* - TUOM) ⁽⁸⁴⁾, nell'elenco dei comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore, al punto 33, ritroviamo proprio «l'inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto esteriore o al corretto uso dell'uniforme (artt. 720 e 721)» ⁽⁸⁵⁾.

Potrebbe risultare interessante il caso piuttosto recente di un'aspirante commissario della Polizia di Stato (ex art. 3, 2° comma, d.m. 198/2003), giudicata inidonea dalla commissione medica del Ministero dell'interno per carenza dei requisiti psico-fisici, a causa di un tatuaggio in una zona del corpo non coperta dall'uniforme.

Il Tar Lazio accoglieva il ricorso presentato dalla suddetta (che asseriva che quello che veniva considerato come tatuaggio era un mero 'residuo cicatrizionale'), rilevando che l'amministrazione ha l'obbligo di motivare in quale misura, nello specifico, la visibilità di un tatuaggio sia tale da determinare l'inidoneità al servizio in polizia e di valutare il caso anche alla luce della sottoposizione dello stesso al trattamento di rimozione già in atto anteriormente alla data della visita medica concorsuale.

D'altro canto il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso proposto dal Ministero dell'interno, con la motivazione che «non ha rilievo il fatto che il tatuaggio sia stato completamente rimosso in un momento successivo all'accertamento concorsuale, perché i requisiti di idoneità devono essere posseduti entro la data di partecipazione alla selezione concorsuale e devono essere verificabili nei tempi previsti dal bando, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti».

Il giudice amministrativo d'appello ha sottolineato che, nella fattispecie in esame, il tatuaggio non risultava coperto dall'uniforme e che, ai fini dell'art. 3, 2° comma del d.m. n. 198/2003, non assumeva rilievo la circostanza che

⁽⁸⁴⁾ Pubblicato in G.U., 18 giugno 2010, n. 140.

⁽⁸⁵⁾ L'art. 720 TUOM, rubricato *Uniforme*, al comma 4 recita: «Il militare deve avere cura particolare dell'uniforme e indossarla con decoro»; l'art. 721 TUOM (*Dignità e decoro del militare*) inoltre recita, al 1° comma: «L'aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti».

durante la visita medica non fossero state fatte indossare le calze, non assimilabili ai capi di abbigliamento, quali pantaloni o giacche, ai quali la disposizione si riferisce.

La ricorrente si rivolgeva al Consiglio di Stato per chiedere la revocazione della sentenza pronunciata per errore di fatto, determinato, a suo avviso, dalla mancata valutazione della non visibilità del tatuaggio e dal fatto che la decisione è stata motivata in astratto, sulla base di precedenti giurisprudenziali applicati in casi simili.

Con sentenza n. 3258 del 27 aprile 2022, il Consiglio di Stato, seconda sezione (86) dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione, sul presupposto che la visibilità dei residui di tatuaggio aveva costituito il punto controverso e centrale della sentenza d'appello e, di conseguenza, sia la documentazione fotografica che il verbale della commissione medica del Ministero erano stati oggetto di valutazione.

L'aspirante commissario si rivolgeva, per questioni inerenti alla giurisdizione, alla Corte di Cassazione, che, con ordinanza delle Sezioni Unite n. 8676 del 27 marzo 2023⁽⁸⁷⁾, dichiarava inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3258/2022, che si era pronunciato in sede di revocazione, operando di fatto uno sconfinamento nel potere della pubblica amministrazione; infatti il giudice amministrativo, nell'individuare quali capi di abbigliamento concorrono a formare la divisa, avrebbe invaso la sfera della discrezionalità amministrativa.

Pertanto, la Suprema Corte ha confermato l'esclusione della giovane aspirante poliziotta (per la presenza di un tatuaggio precedentemente sottoposto a un processo di rimozione) con una precisazione al punto 19. (a mio modo di vedere) degna di nota: «Il collegio delle sezioni unite è consapevole del fatto che le disposizioni limitative in materia di tatuaggi coinvolgono il tema delle libertà costituzionali, in particolare della libertà di espressione, e che, proprio per questo, il giudice deve evitare, nel momento interpretativo, letture restrittive della normativa regolamentare che si risolvano in un esito

⁽⁸⁶⁾ Consultabile in www.giustamm.it.

⁽⁸⁷⁾ Consultabile in Ced Cassazione.

discriminatorio per le donne che intendono accedere in Polizia di Stato, tenuto conto della diversa uniforme femminile che, in alcuni casi, non copre in modo identico ai pantaloni».

Così al punto 12 dell'ordinanza in esame: «La ricorrente si duole che la questione non si sarebbe neppure posta per un candidato di sesso maschile, stante la prescrizione per il solo personale femminile di indossare, per le occasioni di gala, l'uniforme "ordinaria" che pone problemi di visibilità del tatuaggio, costituita da gonna con calze e décolleté».

L'ordinanza n. 8676 del 27 marzo 2023 delle Sezioni Unite risulta particolarmente interessante, in quanto le stesse, pur non entrando nel merito della vicenda dell'aspirante commissario di polizia, si dichiarano consapevoli del fatto che le disposizioni limitative in materia di tatuaggi investono il tema delle libertà e dei diritti costituzionali, in particolare della libertà di espressione e del divieto di discriminazione. Nel caso di specie, infatti, la Suprema Corte prende atto che, in fatto di regolamentazione delle uniformi, le donne che intendono accedere alla polizia di Stato si trovino in una situazione sfavorevole, tenuto conto che la divisa femminile prevista per le occasioni di gala consente, diversamente dall'uniforme maschile, la visibilità del tatuaggio che per la ricorrente è stata causa di esclusione dal concorso.

In realtà l'esercizio della libera manifestazione di pensiero, garantito peraltro dall'art. 21 Cost., deve necessariamente temperarsi con gli altri aspetti nei quali si estrinseca la personalità.

Pertanto, rimanendo in ambito militare, si giustificherebbe il bilanciamento tra diversi interessi, quali il diritto all'identità personale, il decoro, il prestigio che, pur non essendo previsti espressamente dalla Costituzione, rientrerebbero a pieno titolo tra le espressioni della personalità riconosciute inviolabili dall'art. 2 Cost. (88).

⁽⁸⁸⁾ La stessa Consulta, già da oltre mezzo secolo, ha riconosciuto il rango costituzionale del decoro, v. Corte cost., 12 aprile 1973, n. 38, pubbl. in G.U., 18 aprile 1973, n. 102, in www. cortecostituzionale.it: «L'art. 2 e gli artt. 3, secondo comma e 13, primo comma, riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo».

È appena il caso di affermare che allo stato attuale l'ambiente militare non sia l'unico ad avere un atteggiamento negativo nei riguardi del tatuaggio, sempre perché ritenuto contrario al decoro della persona. A tale proposito, ad esempio, il Regolamento (89) del personale della Fabbrica di S. Pietro in Vaticano (90) all'art. 9, nella Sez. II (*Doveri generali e divieti*) contiene il divieto dei tatuaggi per i dipendenti e dirigenti laici, ma anche per i Sampietrini, operai specializzati e artigiani che si occupano, a vario titolo, della manutenzione della Basilica Vaticana. Per l'esattezza l'art. 9 (*Decoro*), al punto 1 recita: «Il Personale di ruolo è tenuto ad avere cura del proprio aspetto esteriore in conformità alle esigenze e alle consuetudini dell'ambiente di lavoro. Nel rispetto del decoro e degli ambienti di lavoro sono banditi tatuaggi a vista della pelle ed elementi di *body piercing*» (91).

In definitiva anche tale Regolamento è un richiamo al decoro, alla diligenza e alla responsabilità.

5. — Considerazioni conclusive.

È risaputo che quando, nel 1974, il primo tatuatore in Italia chiese al Comune di Milano il permesso di aprire la propria attività, gli risposero che la professione non era negli elenchi⁽⁹²⁾.

⁽⁸⁹⁾ Pubblicato il 29 giugno 2024.

⁽⁹⁰⁾ La Fabbrica di S. Pietro in Vaticano è un ente creato per la gestione dell'insieme delle opere necessarie per la realizzazione edile e artistica della Basilica di S. Pietro in Vaticano.

⁽⁹¹⁾ Vedi F. GIANSOLDATI, Ai dipendenti del Vaticano vietati tatuaggi e convivenze, ne Il Messaggero, 30 giugno 2024, p. 13.

⁽⁹²⁾ Si consulti M. CARNIELETTO, *Nel tempio del tatuaggio milanese di Gianmaurizio Fercioni*, in *www.ilgiornale.it*, 22 gennaio 2023; Cass. pen., 21 maggio 1996, in *Riv. pen.* 1996, p. 972, ha precisato che «l'attività di tatuaggio consistente nell'introdurre pigmenti all'interno del derma mediante aghi elettrici, non persegue finalità terapeutiche, ossia di diagnosi, profilassi e cura di eventi morbosi, bensì solo estetiche e decorative. Conseguentemente, essa non rientra nell'ambito della professione sanitaria e delle relative arti ausiliarie, per le quali si richiede la speciale abilitazione dello Stato».

Dieci anni dopo, nel 1984, a proposito del tatuaggio, la rivista londinese *City Life* ricorda ai suoi lettori che «lo fanno tutti i tipi di persone: professori, casalinghe, *skinhead*, architetti, pop star e marinai; vecchi e giovani, tutte le classi e tutti i sessi» e li redarguisce perché «se la parola "tatuaggio" vi fa pensare a 1) militari 2) fenomeni da baraccone vittoriani 3) sordida pornografia 4) Oriente esotico o 5) epatite, allora siete antiquati» (93).

Alla fine del Novecento, nonché agli inizi del nuovo millennio, il tatuaggio ha continuato a espandersi, come se stesse procedendo verso l'accettazione culturale di massa.

In realtà la percezione di tale pratica si è trasformata a tal punto, che si è costituita una vera e propria industria del tatuaggio, dove lo stesso è divenuto un elemento di punta della moderna cultura consumistica. Si potrebbe affermare che il medesimo sia da un lato parte della moda, dall'altro espressione di spinte individualistiche maturate a seguito degli intervenuti cambiamenti sociali e culturali.

Ad ogni modo tale è la diffusione del tatuaggio, che l'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) nel 2016 lo fa entrare nel paniere, tra le novità per misurare l'inflazione, unitamente ad altri beni di consumo: «le bevande vegetali, il pantalone corto uomo, i *leggings* bambina, la lampadina LED, i panni cattura polvere, i servizi integrati di telecomunicazione (televisione, Internet e voce), l'alloggio universitario, il tatuaggio»⁽⁹⁴⁾.

Quanto sopra esposto rispecchia pienamente i cambiamenti registrati nelle abitudini dei comportamenti di spesa dei consumatori.

Tuttavia, è appena il caso di affermare che, anche se in Europa la gente ordinaria si tatuava fin dal Seicento o anche prima, spesso non si trattasse di una pratica visibile al pubblico, anche perché si era diffusa l'idea che i tatuaggi erano, nella grande maggioranza dei casi, segni identificativi di criminali, disertori o comunque di gente di malaffare⁽⁹⁵⁾.

⁽citato in M. LODDER, Corpi dipinti, cit., p. 325).

⁽⁹⁴⁾ ISTAT, Le novità del 2016 per misurare l'inflazione, in www.istat.it.

⁽⁹⁵⁾ Si consulti sull'argomento M. LODDER, Corpi dipinti, cit., p. 127.

Tra l'altro, sarebbe praticamente impossibile ricostruirne una storia univoca, considerato che i canoni estetici non appartengono a categorie naturali, ma sono prodotti della società soggetta a cambiamenti a seconda dei luoghi, dei tempi e della moda.

Nella cultura odierna, proprio perché dominata dall'immagine ⁽⁹⁶⁾, la funzione della pelle è sempre meno quella (pur indispensabile) di coprire e avvolgere il corpo e viene invece sempre più esaltato il significato comunicativo della superficie cutanea, che diviene un linguaggio immediato ed empatico votato a creare approvazione o avversione a seconda dei casi.

A proposito del tatuaggio giudicato in modo negativo nella disciplina riguardante i requisiti di accesso ai concorsi in ambito militare, sono dell'avviso che anche questo aspetto rientri oggi più che mai nella cultura dominata dall'immagine, nel caso specifico, l'immagine del militare che indossando una divisa, è tenuto a una reputazione irreprensibile, *ex* art. 54 Cost.

Con tale affermazione non ci si riferisce a una disciplina contenuta nei codici, ma nei comportamenti, come se non esistesse la via del buonsenso o, nel caso specifico, del senso del dovere, che richiede credibilità a chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche. Un aspetto curato, peraltro privo di segni di alcun tipo sulla pelle, potrebbe solo consolidare un'immagine corretta del militare, nel proprio ruolo e quando riveste una carica, aumentandone la capacità e la forza di penetrazione della visibilità.

Dal contenuto delle pagine precedenti emerge doverosa una riflessione sul fenomeno "tatuaggio", che per qualcuno (97) non sarebbe neanche un fenomeno, ma piuttosto un mezzo che, nelle epoche e tra i popoli, ha assunto connotazioni e valori molto diversi. In particolare, considerati anche i rischi per la salute potenzialmente collegati all'applicazione del tatuaggio, non si comprende perché quest'ultimo abbia da sempre suscitato tanto fascino negli esseri umani.

Forse, la spiegazione risiede nel fatto che il desiderio di alterare e modifi-

⁽⁹⁶⁾ Cfr. F. Vercellone, Filosofia del tatuaggio, cit., p. 89.

⁽⁹⁷⁾ Si veda M. LODDER, Corpi dipinti, cit., p. 18.

care il corpo è innato in ogni cultura umana di cui si abbia testimonianza ⁽⁹⁸⁾, soprattutto in quella odierna, che ha al centro l'identità, il modo di essere delle persone.

Nello specifico vi è chi⁽⁹⁹⁾ sostiene che con il tatuaggio l'identità vive sulla pelle che, come tale, rappresenterebbe la memoria di tutti gli interventi e le riparazioni effettuati su di essa⁽¹⁰⁰⁾.

In altri termini, la pelle non sarebbe altro che la superficie di una persona descritta una volta per tutte, sulla quale tutto è in mostra, distinguibile a prima vista.

Risulta comunque difficile affermare se il tatuaggio con il suo simbolo esalti o meno l'identità di chi volontariamente lo ha impresso sulla propria pelle, tuttavia, per certo, chi si tatua intende proporre il suo modo di essere, magari per valorizzare il suo spazio privato, anche a costo di dispiacere al mondo che lo circonda.

Al riguardo, a noi non resta che richiamare il pensiero di un noto giurista⁽¹⁰¹⁾: «In fin dei conti l'identità non è né una fotografia, né un punto di arrivo: l'identità è uno strumento che di volta in volta può assolvere ad una funzione liberatoria o persecutoria. E il livello di civiltà di una società è dato dalla misura con cui è in grado di assicurare a ciascuno il diritto di essere sé stessi».

⁽⁹⁸⁾ Si veda M. Lodder, *Corpi dipinti*, cit., p. 39; si consulti sull'argomento F. Mangiapane, G. Marrone, *Culture del tatuaggio*, in *Archivio antropologico mediterraneo*, 2019, n. 21.

⁽⁹⁹⁾ Cfr. F. Vercellone, Filosofia del tatuaggio, cit., p. 28.

⁽¹⁰⁰⁾ V. GROEBNER, Storia dell'identità personale, cit., p. 93.

⁽¹⁰¹⁾ G. Alpa, Il diritto di essere sé stessi, cit., p. 298.